

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) SIVIGLIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCA BARTOLINI

Seduta del 18/02/2026

FATTO

Il ricorrente, esaurita la fase del reclamo, si rivolge all'Arbitro chiedendo di veder accertato il proprio diritto alla cancellazione delle segnalazioni negative effettuate a suo carico nei SIC dall'intermediario convenuto in relazione a due contratti di finanziamento; lamenta che le segnalazioni sarebbero illegittime per carenza del presupposto formale: il preavviso di imminente segnalazione del marzo 2023 sarebbe stato notificato contestualmente alla segnalazione stessa, in violazione del termine di 15 giorni; contesta poi che la comunicazione del 7 aprile 2023 possa integrare validamente il preavviso, perché incompleta nei contenuti.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce la piena legittimità delle segnalazioni sia sotto il profilo del requisito sostanziale che di quello formale. A quest'ultimo proposito, eccepisce di aver trasmesso, dopo quella del marzo 2023, ulteriori intimazioni di pagamento con raccomandata A/R nei mesi di aprile e maggio 2023, prima della classificazione a sofferenza, pur riconoscendo l'illegittimità della segnalazione del marzo 2023 per difetto di tempestivo preavviso, già cancellata. Chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. Il Collegio è chiamato a esprimersi sul diritto del ricorrente alla cancellazione delle segnalazioni negative disposte a suo carico dall'intermediario resistente nei SIC di CRIF in relazione all'invocata carenza del presupposto formale (il preavviso di imminente segnalazione).
2. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni che seguono.

3. Sono agli atti copie delle visure CRIF aggiornate al 28 febbraio, 31 luglio e 31 ottobre 2025, per cui il prestito risulta «accordato/in essere»; il primo ritardo nei pagamenti visibile (2 rate) risale al marzo 2023; risultano 8 rate non pagate; alla data di ultimo aggiornamento risulta la segnalazione di peggior stato "sofferenza".

4. Ciò premesso, quanto al problema del requisito del preavviso di imminente segnalazione, va rammentato che la *ratio* dell'obbligo incombente sul segnalante è quella di consentire al debitore di evitare la segnalazione onorando il debito in tempo utile. Per consolidato orientamento dell'Arbitro, grava sull'intermediario segnalante l'onere di provare che il cliente sia stato posto effettivamente nelle condizioni di conoscere l'intenzione della banca di procedere alla segnalazione della sua posizione in un SIC, e quindi è l'intermediario a dover dimostrare l'avvenuta ricezione del preavviso, che è atto ricettizio; peraltro, non essendo imposto alcun requisito di forma, la prova della ricezione può fornirsi anche attraverso presunzioni semplici.

5. Va altresì ricordato che l'obbligo «di preavviso è requisito di legittimità del trattamento con riferimento alle segnalazioni nei SIC che coinvolgono tutte le persone fisiche, anche quando non si tratti di consumatore ma di imprenditore individuale o comunque di professionista» (così il Collegio di coordinamento, n. 4632/2023), perché l'odierno ricorrente è una persona fisica.

6. Venendo al caso di specie, l'intermediario, in sede di controdeduzioni, ha dichiarato di aver provveduto, a seguito delle contestazioni formulate dal ricorrente, a cancellare dai sistemi di informazione creditizia le segnalazioni relative ai rapporti controversi in corrispondenza del mese di marzo 2023, perché non precedute da tempestivo preavviso di segnalazione.

7. Occorre dunque valutare la legittimità delle segnalazioni oggi visibili: è agli atti copia della visura aggiornata al 9 ottobre 2025, da cui emerge la segnalazione dello stato di sofferenza a partire da luglio 2024, e un primo ritardo di pagamento (3 rate) ad aprile 2023. A tal proposito l'intermediario produce copia di due comunicazioni contenenti il preavviso di segnalazione relativo ai due contratti *de quibus*, missive, datate 14 marzo 2023, e corredate della documentazione rilasciata dal vettore attestante l'avvenuta consegna il 21 marzo 2023 all'indirizzo di residenza del ricorrente (corrispondente a quello indicato nel contratto e nel modulo di ricorso). Secondo un orientamento condiviso fra i Collegi territoriali dell'Arbitro, la prova del collegamento tra la missiva contenente il preavviso e l'evidenza rilasciata dal vettore, e di conseguenza della ricezione del preavviso, può essere raggiunta anche in mancanza di un *barcode* sulla lettera stessa, laddove risultino alcune circostanze di fatto quali, ad esempio, la sussistenza congiunta di almeno due dei seguenti elementi: a) la coincidenza della data indicata nella documentazione rilasciata dal vettore con quella del preavviso, b) la corrispondenza tra il numero del contratto di finanziamento risultante dalla documentazione del vettore e quello indicato nel preavviso e c) la presenza di una data di recapito compatibile con quella di emissione del preavviso.

8. Nel caso di specie il numero del contratto di finanziamento risultante dalla documentazione del vettore corrisponde a quello indicato nel preavviso e la data di recapito (21.3.2023) è compatibile con quella di emissione del preavviso (14.3.2023). Quanto ai requisiti di contenuto, compare nel testo l'avvertimento che «in mancanza del tempestivo pagamento, i dati relativi a ritardi e/o mancati pagamenti saranno registrati in uno o più SIC(...)».

9. Quanto alla tempestività, secondo il più recente orientamento condiviso fra i Collegi, il preavviso di segnalazione deve precedere di 15 giorni la visibilità della segnalazione ai partecipanti ed è onere dell'intermediario provare il momento dal quale la segnalazione è diventata visibile (così, recentemente, ABF Palermo, n. 5468/2025). Va altresì tenuto presente l'ulteriore principio di diritto espresso dal Collegio di coordinamento, secondo il quale «[l]a comunicazione contenente il preavviso di segnalazione nei SIC, pervenuta successivamente alla data della prima segnalazione di un ritardo di pagamento, rende legittime le segnalazioni effettuate dopo la ricezione della comunicazione da parte dell'interessato, attesa la funzione del preavviso. Resta ferma l'illegittimità delle segnalazioni precedenti al preavviso, che vanno quindi cancellate» (è la decisione n. 4632/2023). Nel caso di specie,

l'intermediario ha assolto all'onere probatorio relativamente alla comunicazione contenente il preavviso consegnata il 21 marzo 2023. Per quanto appena esposto, le segnalazioni sono da ritenersi legittime.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE